

Rito sommario, identificazione degli elementi della causa e parametro della compatibilità con l'istruzione sommaria

Tribunale di Torino, 3 dicembre 2013. Giudice Di Capua.

Rito sommario - identificazione degli elementi della causa - parametro della compatibilità con l'istruzione sommaria - oggetto della verifica - complesso delle difese

L'identificazione degli elementi della causa, proposta con il rito sommario, che devono essere commisurati al parametro della compatibilità con l'istruzione sommaria e, quindi, con il rito sommario, deve partire dal tenore letterale dell'art. 702 ter, 3° comma, c.p.c., ai sensi del quale il mutamento del rito va disposto quando richiedano un'istruzione non sommaria "le difese svolte dalle parti"; il dato testuale (forse solo apparentemente in contrasto con l'art. 702 ter, 4° comma, c.p.c., che, a proposito della domanda riconvenzionale, concentra invece sulla causa la verifica dell'incompatibilità con l'istruzione sommaria) chiarisce infatti che l'oggetto della verifica non sono soltanto le deduzioni istruttorie articolate dalle parti, ma il complesso delle difese svolte dalle stesse, ovvero, come chiarito da autorevole dottrina, principalmente i fatti allegati dalle parti a fondamento delle rispettive domande ed eccezioni, ma anche le argomentazioni giuridiche che ciascuna parte adduce e finanche la dimensione soggettiva della controversia, nel senso che il coinvolgimento, necessario od opportuno, di parti ulteriori rispetto a quelle originarie, può contribuire a rivelare la necessità di trattare la lite con il giudizio ordinario.

(Massima a cura di Redazione IL CASO.it - Riproduzione riservata)

omissis

Il Giudice Designato

Sciogliendo la riserva che precede assunta all'udienza in data 29.11.2013 nel procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 bis e seguenti c.p.c. iscritto al n. 2756/2013 R.G.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ex art. 702 ter, 3° comma, c.p.c.

-Visto il ricorso che depositato dalla parte attrice ricorrente presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 27.03.2013;

-letta la comparsa di costituzione e risposta depositata dalla parte convenuta in data 18.11.2013;

-sentite le parti all'udienza sopra indicata;

-ritenuto di dover provvedere ex art. 703 ter, 3° comma, c.p.c., ai sensi del quale : *"Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile,*

fissa l'udienza di cui all'articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.";

-ritenuto, infatti, nel caso di specie, le difese svolte dalle parti richiedano un'istruzione non sommaria, tenuto conto dei rilievi che seguono:

§ l'identificazione degli elementi della causa, proposta con il rito sommario, che devono essere commisurati al parametro della compatibilità con l'istruzione sommaria e, quindi, con il rito sommario, deve partire dal tenore letterale dell'art. 702 *ter*, 3° comma, c.p.c., ai sensi del quale il mutamento del rito va disposto quando richiedano un'istruzione non sommaria *"le difese svolte dalle parti"*;

§ il dato testuale (forse solo apparentemente in contrasto con l'art. 702 *ter*, 4° comma, c.p.c., che, a proposito della domanda riconvenzionale, concentra invece sulla *causa* la verifica dell'incompatibilità con l'istruzione sommaria) chiarisce infatti che l'oggetto della verifica non sono soltanto le deduzioni istruttorie articolate dalle parti, ma il complesso delle *difese svolte* dalle stesse, ovvero, come chiarito da autorevole dottrina, principalmente i fatti allegati dalle parti a fondamento delle rispettive domande ed eccezioni, ma anche le argomentazioni giuridiche che ciascuna parte adduce e finanche la dimensione soggettiva della controversia, nel senso che il coinvolgimento, necessario od opportuno, di parti ulteriori rispetto a quelle originarie, può contribuire a rivelare la necessità di trattare la lite con il giudizio ordinario;

§ nel caso di specie, il complesso delle difese svolte dalle parti richiede un'istruzione non sommaria, alla luce sia dei fatti allegati dalle parti a fondamento delle rispettive domande ed eccezioni sia delle rispettive argomentazioni giuridiche sia, infine, della dimensione soggettiva della controversia;

§ con riguardo a quest'ultimo profilo, infatti, si rende necessario integrare il contraddittorio con il sig. CH. G., parte promittente venditrice del contratto preliminare stipulato tra le parti in data 16.01.2004 (cfr. doc. 1 della parte convenuta); la parte convenuta ha infatti chiesto la risoluzione del predetto contratto per inadempimento e, secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, nella controversia promossa per la risoluzione di un contratto, tutte le parti di tale contratto rivestono la qualità di litisconsorti necessari per ragioni di diritto sostanziale, non potendo la risoluzione contrattuale essere utilmente pronunciata se non nei confronti di tutte le parti dell'unico rapporto in contestazione (cfr., tra le ultime: Cass. civile, sez. VI, 13/10/2011, n. 21195 in Guida al diritto 2011, 47, 72).

P.Q.M.

F I S S A

ai sensi dell'art. 703 *ter*, 3° comma, c.p.c.

l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. avanti a sé in data venerdì 14 febbraio 2014 ore 09.00 (nell'ufficio del dr. DI CAPUA n. 41214 al piano 4° - Scala B).

M A N D A

Alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza alle parti.
Torino, lì 03.12.2013

IL GIUDICE

Dott. Edoardo DI CAPUA
depositata in data 03.12.2013